Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 287 del 28 novembre 1959

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 28 novembre 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGI E DECRETI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE E PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE„ DELLA REGIONE NEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 1959

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1959, n. 1.
Provvidenze per favorire la meccanizzazione in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n 1 del 6 gennaio* 1959)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sussidi, entro i limiti di un apposito stanziamento da iscrivere annualmente nella parte straordinaria del bilancio, rubrica Agricoltura, ad enti che si prefiggano.

l'incremento della meccanizzazione in agricoltura,

il miglioramento qualitativo della meccanizzazione stessa, mediante una piu efficace conoscenza del mezzo meccanico, in guisa da realizzarne l'impiego piu razionale e proficuo,

l'assistenza tecnica mediante un'idonea istruzione, di quanti si servono del mezzo meccanico, per limitare gli infortuni derivanti dall'uso del mezzo stesso,

l'assistenza ai proprietari e ai gestori di macchine agricole nella stipulazione dei contratti relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disciplinata dal regio decreto 17 agosto 1935, n 1765,

di collaborare con l'E N P I per la propaganda e la organizzazione dei servizi preventivi contro gli infortuni sul lavoro,

ogni altra attività connessa con lo sviluppo della meccanizzazione nel settore agricolo

Art 2

Sono ammessi a beneficiare dei sussidi della presente legge i Consorzi tra proprietari o gestori di macchine agricole, legalmente costituiti nell'ambito della Regione per il conseguimento delle finalità indicate all'art 1.

Le domande per la concessione dei sussidi dovranno essere presentate all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro il 31 marzo di ogni anno

Art 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1959, la spesa di lire 20 milioni

Alla copertura del relativo onere si provvede, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n 64, con una corrispondente aliquota del fondo inscritto al capitolo n 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1958

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 gennaio 1959

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1959, n. 2.
Terzo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1958.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 13 gennaio* 1959)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1958 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento:

SPESA STRAORDINARIA

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO E TRASPORTI

Turismo

Cap n 137 *quater* (di nuova istituzione) — Spesa per l'acquisto di un elicottero da destinare al potenziamento dei servizi di trasporto nella Regione per esigenze di emergenza e di soccorso in montagna (artt 1 e 2 legge regionale 4 dicembre 1958, n. 30) . . . . . L 45 000 000

Cap n. 137 *quinquies* (di nuova istituzione) — Contributo per la manutenzione e le spese ricorrenti di impiego dell'elicottero destinato al potenziamento dei servizi di trasporto nella Regione per esigenze di emergenza e di soccorso in montagna (art. 3 legge regionale 4 dicembre 1958, n 30) . . . . » 3 000 000

Totale . . . L. 48 000 000

Art 2

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 9 gennaio 1959

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 8 gennaio 1959, n. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1959.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n 2 del 13 gennaio* 1959)

Il Consiglio provinciale ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1959 e sino all'approvazione del bilancio della Provincia per l'esercizio finanziario 1959, la Giunta provinciale è autorizzata all'esercizio provvisorio, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa approvati con legge provinciale 10 maggio 1958, n 6

L'esercizio provvisorio non potrà essere protratto oltre il 30 aprile 1959.

Art 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5 ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 8 gennaio 1959

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 7 gennaio 1959, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1959.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 20 gennaio* 1959)

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta provinciale è autorizzata ad esercitare, fino a quando il bilancio di previsione per l'esercizio 1959 non sia stato approvato con legge e non oltre il 30 aprile 1959, l'esercizio provvisorio secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa riferibili al bilancio 1958 e fino alla concorrenza di quattro dodicesimi degli stessi.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 7 gennaio 1959

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 7 gennaio 1959, n. 2.

Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie, ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 27 gennaio* 1959)

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge;

Disposizioni generali

Art. 1.

Le interessenze, vicinie e le altre comunità e associazioni agrarie, comunque denominate e costituite, sia per la proprietà, sia per l'esercizio di altri diritti reali sulle terre esistenti nell'ambito della Provincia soggette all'esercizio di usi civici ai sensi dell'art. 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono comunioni private di interesse pubblico e sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

Per quanto non è disposto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni del Codice civile.

Art. 2.

I rapporti di comunione, sorti dopo l'impianto del Libro fondiario per atto tra vivi o in via di successione ereditaria, sono regolati esclusivamente dal Codice civile.

Lo stesso vale per il caso in cui all'atto dell'impianto del Libro fondiario la comunione era composta dai proprietari di non più di cinque unità economiche.

Art. 3.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione provinciale per i masi chiusi di cui alla legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, su denunzia degli interessati o d'ufficio, provvederà a formare un elenco ufficiale delle comunicazioni di cui all'art. 1 accertando l'esistenza della singola comunione, la sua denominazione ufficiale ed i beni immobili o diritti reali che vi appartengono.

L'elenco delle comunioni viene reso pubblico mediante affissione di una copia all'albo del Comune ove sono situati i beni o la maggior parte di essi e comunicato, tramite lo stesso Comune, a ciascun interessato.

Contro le decisioni della Commissione provinciale per i masi chiusi è ammesso ricorso entro trenta giorni alla Giunta provinciale, che decide entro i successivi sessanta giorni e ne dà comunicazione al ricorrente.

I compartecipanti e le loro quote di compartecipazione

Art. 4.

I terreni intestati nel Libro fondiario a vicinie, interessenze o ad altre comunità e associazioni agrarie, comunque denominate, od ai loro componenti, sono goduti dai componenti della comunione in proporzione delle quote segnate per ciascuno nel Libro fondiario.

Art. 5.

Qualora le quote di compartecipazione dei componenti delle vicinie, interessenze o delle altre comunità e associazioni agrarie, comunque denominate o costituite, non risultino dal Libro fondiario, la Commissione locale per i masi chiusi di cui alla legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, del luogo ove sono situati i beni rispettivamente la maggior parte di essi, entro sei mesi dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3, esaminati tutti gli elementi di prova presentati dai singoli interessati, tenterà una conciliazione sulla entità delle quote di partecipazione. La conciliazione è sottoposta alla approvazione della Giunta provinciale.

In caso di mancato accordo fra i componenti delle comunità, la Commissione provinciale per i masi chiusi di cui alla legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, sentiti i singoli componenti ed esaminati tutti i mezzi di prova presentati, fissa le quote di partecipazione. Contro le decisioni della Commissione provinciale per i masi chiusi è ammesso ricorso entro trenta giorni alla Giunta provinciale.

Art. 6.

La conciliazione di cui al primo comma dell'art. 5 approvata dalla Giunta provinciale e le decisioni della Commissione provinciale per i masi chiusi o in caso di ricorso quelle della Giunta provinciale, di cui all'art. 3 rispettivamente al secondo comma dell'art. 5 costituiscono provvedimenti definitivi in sede amministrativa.

Rimane fermo, entro trenta giorni dalla notifica della decisione della Giunta provinciale, il ricorso in sede giurisdizionale al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici nelle questioni concernenti la esistenza, la natura e la estensione dei diritti di promiscuo godimento e la rivendicazione delle terre. Fino a sentenza definitiva il godimento dei terreni avviene in base alla decisione della Giunta provinciale.

I provvedimenti di cui al primo comma o in caso di ricorso la decisione definitiva in sede giurisdizionale formano titolo per la iscrizione nel Libro fondiario.

Art. 7.

Qualora dal Libro fondiario non risultino determinabili i componenti delle comunioni di cui all'art. 3 si procederà a sensi degli articoli 5 e 6 per la determinazione dei medesimi.

Gli statuti delle comunioni

Art. 8.

L'ordinamento interno, l'utilizzo delle terre e l'amministrazione delle comunioni di cui all'art. 1 sono regolati da uno statuto.

Art. 9.

Lo statuto è deliberato entro sei mesi dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3, colla maggioranza assoluta dei partecipanti calcolata secondo le quote da ciascuno possedute. Copia dello statuto sarà depositata a cura del Presidente presso la Giunta provinciale.

Art. 10.

Per le interessenze od associazioni agrarie costituite allo scopo di utilizzare determinati terreni di proprietà di un Comune o di una frazione di Comune, lo statuto sarà approvato dalla Giunta comunale rispettivamente dall'Amministrazione frazionale e diventerà efficace coll'omologazione della Giunta provinciale. Se l'approvazione dello statuto viene negata in tutto o in parte, deciderà la Giunta provinciale.

Art. 11.

Qualora i compartecipi alla comunione, malgrado diffida da parte della Giunta provinciale, omettano di provvedere o non pervengano alla formazione dello statuto entro il termine fissato nella diffida, la Giunta provinciale nomina un commissario alla comunione col compito di compilare lo statuto.

Nel caso di cui all'art. 10 lo statuto compilato dal commissario sarà approvato dalla Giunta provinciale.

Amministrazione delle comunioni

Art. 12.

L'assemblea dei partecipanti è chiamata ad eleggere ogni tre anni gli amministratori, ad approvare annualmente un bilancio preventivo sommario ed il conto consuntivo elaborato per ogni anno solare dall'organo amministrativo e a deliberare nella materia di sua competenza secondo lo statuto.

Art. 13.

Per l'amministrazione delle comunioni, di cui all'art. 1, provvederà un Consiglio di amministrazione quando il numero dei partecipanti è superiore a quindici.

A capo del Consiglio di amministrazione è il presidente.

Per le comunioni composte di un numero di partecipanti non superiore a quindici l'amministrazione è svolta dal presidente.

Il presidente sarà eletto dall'assemblea e rappresenta la comunione, stando per essa anche in giudizio.

Art. 14.

In quanto lo statuto non disponga diversamente, le deliberazioni degli organi amministrativi collegiali sono valide se sono presenti metà più uno dei componenti e sono prese con maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti decide quello del presidente.

Per le delibere dell'assemblea la maggioranza sarà calcolata in ogni caso secondo le quote possedute da ciascuno dei partecipanti presenti.

Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare le deliberazioni della maggioranza dell'assemblea davanti alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla deliberazione.

La Giunta provinciale può annullare la deliberazione e rinviarla all'assemblea per una nuova deliberazione. Se l'assemblea insiste, la Giunta provinciale, dietro ricorso, deciderà in merito.

Art. 15.

Su richiesta della maggioranza dei compartecipi alla comunione, formatasi secondo le quote da ciascuno possedute o secondo il numero dei compartecipi stessi, e nei casi di gravi omissioni o di gravi irregolarità nel disimpegno dei propri compiti d'ufficio, la Giunta provinciale promuove una inchiesta e può sciogliere in ogni momento il comitato d'amministrazione rispettivamente destituire l'amministratore unico, chiamando a reggere la comunione, a spese della stessa, un commissario.

Compito di quest'ultimo sarà di provvedere ad eliminare le omissioni o le irregolarità incorse e a provocare entro il minor tempo possibile e comunque non oltre sei mesi, l'elezione di un nuovo comitato d'amministrazione rispettivamente di un nuovo amministratore unico.

Art. 16.

Ciascun partecipante può cedere ad altri il godimento della cosa comune nei limiti della sua quota e può disporre della medesima, però colla limitazione che ogni alienazione di quota di partecipazione deve essere approvata dall'assemblea dei partecipanti. Hanno diritto di prelazione i coltivatori diretti, residenti nel Comune ove sono situati i beni della comunione.

Ove non ostino interessi di carattere pubblico l'assemblea dei partecipanti può deliberare l'alienazione di singoli appezzamenti della cosa comune o la divisione totale o parziale della medesima, sia per il solo godimento sia per la proprietà stessa. Tali delibere dovranno essere approvate dalla Giunta provinciale.

Ogni provvedimento di divisione di terreni boschivi soggetti a pascolo deve contenere apposite disposizioni sul mantenimento e la regolamentazione del medesimo.

Art. 17.

Per le terre, già di proprietà di interessenze, vicinie e altre comunità e associazioni agrarie, assegnate con provvedimenti emanati in base alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, a Comuni o frazioni di Comune, ogni ex partecipante o un suo avente diritto potrà chiedere la ricostituzione della comunione e la restituzione delle terre alla medesima. Il Consiglio comunale rispettivamente l'Amministrazione frazionale, dopo avere ordinata la riunione in assemblea degli ex partecipanti e sentita la loro delibera, deciderà sulla domanda, la quale potrà venire respinta soltanto in conformità a delibera di questa assemblea o per gravi motivi di interesse pubblico. In caso di accoglimento regolerà i dettagli della restituzione e l'eventuale compenso.

Il provvedimento del Consiglio comunale rispettivamente dell'Amministrazione frazionale sarà sottoposto anche per il merito all'approvazione della Giunta provinciale.

Il provvedimento definitivo è titolo per la restituzione dello stato pristino nel Libro fondiario.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 18.

I provvedimenti della Giunta provinciale presi a norma della presente legge sono definitivi in via amministrativa.

Art. 19.

Per i rapporti di comproprietà e di altri diritti reali connessi con un maso chiuso rimangono ferme le disposizioni delle leggi provinciali del 29 marzo 1954, n. 1 e 2 settembre 1954, n. 2.

Art. 20.

I provvedimenti pendenti presso il commissario per la liquidazione degli usi civici o in sede di gravame, aventi per oggetto rapporti regolati dalla presente legge, saranno estinti.

L'estinzione sarà dichiarata d'ufficio o su istanza di parte dall'autorità presso la quale pende il procedimento. In base a tale dichiarazione saranno cancellate le rispettive annotazioni nel Libro fondiario.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 7 gennaio 1959

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1959, n. 2.

Provvedimenti per il personale subalterno cantoniere.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 3 febbraio 1959*).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata l'unita pianta organica per il personale subalterno cantoniere.

Art. 2.

I cantonieri non di ruolo, che alla data 1° luglio 1956 prestassero comunque servizio retribuito secondo le tabelle economiche relative al personale cantoniere, passano in servizio di ruolo, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Ai cantonieri già in ruolo nonchè a coloro che passano in ruolo per effetto del precedente art. 2, il servizio non di ruolo, comunque risultante anche da atti non formali dell'Amministrazione, viene per intero riconosciuto, ai soli effetti economici di carriera, salvo il primo biennio che si considera prestato con la qualifica e la retribuzione di cantoniere in prova.

Art. 4.

Con la medesima decorrenza di cui all'art. 2, passano in servizio di ruolo i capi cantonieri, ai quali il servizio non di ruolo è riconosciuto per intero.

Art. 5.

Qualora l'ammontare netto degli stipendi, paghe o retribuzioni derivante dalla applicazione della presente legge risulti inferiore a quello netto e di fatto corrisposto con decorrenza dal 1° luglio 1956, la differenza è conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi con i successivi aumenti a qualsiasi titolo.

Art. 6.

Ai cantonieri avventizi assunti a termini della legge provinciale 4 gennaio 1954, n. 1, spetta la retribuzione stabilita per i cantonieri in prova.

Art. 7.

La tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni approvata con la legge provinciale 5 settembre 1956, n. 10, per quanto riguarda il personale cantoniere, è sostituita dalla seguente:

Personale cantoniere

Capi cantonieri (assistenti stradali)	L	766 000
Cantonieri (cantonieri di ruolo)	»	594 000
Cantonieri in prova (cantonieri allievi di ruolo) .	»	588 000

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento iscritto all'articolo 93 del bilancio per l'esercizio finanziario 1958.

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 21 gennaio 1959

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

Pianta organica del personale subalterno cantoniere

Capi cantonieri	n	4
Cantonieri	n	150

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 2 febbraio 1959, n. 3.

Approvazione del conto consultivo generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1953.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 10 febbraio 1959)*

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il conto consuntivo della provincia di Trento per l'anno 1953 che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze:

1. *Gestione di cassa:*

Fondo di cassa al 31 dicembre 1952 . . .			L	110 680 065
Totale delle riscossioni eseguite durante l'esercizio 1953			»	2 345 979 745
			L.	2 456 659 810
Totale dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio 1953			»	2 092 861 619
Fondo di cassa al 31 dicembre 1953 a debito del Cassiere provinciale			L	363 798 191

2. *Gestione finanziaria:*

a) *Gestione di competenza:*

Entrate di competenza . .	L.	2 172 903 533		
Uscite di competenza . .	»	2 100 245 191		
Attività sulla gestione di competenza			L.	72 658 342

b) *Gestione dei residui degli esercizi precedenti*

Avanzo cassa al 1° gennaio 1953	L.	110 680 065		
Residui attivi al 31 dicembre 1953	»	720 595 933		
Totale delle attività . . .	L.	831 275 998		
Residui passivi al 31 dicembre 1953	»	865 623 343		
Differenza passiva . . .			L	34 347 345
Avanzo di amministrazione a fine esercizio 1953 . . .			L.	38 310 997

3. *Gestione del patrimonio:*

Totale delle attività	L	3 099 536 134
Totale delle passività . . .	»	1 985 419 611
Attività patrimoniale netta al 31 dicembre 1953	L.	1 814 116 523

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine esercizio 1953 da riportare nel bilancio 1954 sono stabiliti nelle seguenti somme.

Residui attivi:

Avanzo cassa al 31 dicembre 1953	L.	363 798 191		
Residui attivi delle gestioni 1952 e retro rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1953	»	124 258 661		
Residui attivi dell'esercizio 1953	»	423 261 060		
			L.	911 317 912

Residui passivi:

Residui passivi delle gestioni 1952 e retro rimasti da pagare	L.	410 405 812		
Residui passivi dell'esercizio 1953	»	462 601 103		
			L.	873 006 915

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 2 febbraio 1959

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1959, n. 3.

Proroga al 30 aprile 1959 del termine stabilito con la legge regionale 30 dicembre 1958, n. 33, per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1959.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 31 marzo 1959*)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1

L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1959, già autorizzato fino al 31 marzo 1959 con la legge regionale 30 dicembre 1958, n 33, e ulteriormente consentito fino al 30 aprile 1959 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge già presentati al Consiglio regionale.

Art 2

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art 49 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige. Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed ha effetto dal 1° aprile 1959.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 31 marzo 1959

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione* BIANCHI

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1959, n. 4.

Autorizzazione all'acquisto del compendio patrimoniale «Meranerhof» in comune catastale di Maia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige n 18 del 28 aprile 1959*)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge.

Art 1.

E' autorizzato l'acquisto a trattativa privata del compendio patrimoniale «Meranerhof» di Merano di proprietà dell Ente nazionale per le Tre Venezie, costituente le pp ed 766, 191/2 e le pp ff 1344/2, 1347/2, 1345, 2971/1, 1344/7, 1342/10, 2968/2, 230/6, 230/8, 1344/5 nel comune catastale di Maia per il prezzo complessivo di L 470 000 000

Le spese di contratto saranno poste a carico dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

Art 2.

Per la copertura del fabbisogno finanziario destinato al l'acquisto di cui all'articolo precedente è autorizzata l'accensione di un mutuo di L 470 milioni, al tasso annuo non superiore al 7 50 per cento, da estinguersi in venti semestralità costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'esercizio 1960.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 aprile 1959

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1959, n. 5.

Concessioni per la costruzione e l'esercizio di vie funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n 18 del 28 aprile 1959*)

Il Consiglio regionale ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FUNICOLARI AEREE

Art 1

Oggetto della concessione

La costruzione e l'esercizio di vie funicolari aeree di interesse regionale a sensi dell'art 4, n 14, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5 e dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n 574, per il trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, sono subordinati a concessione regionale.

Art 2

Domanda dell interessato

La domanda di concessione, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere presentata all Assessorato regionale dei trasporti corredata dalla documentazione seguente

a) il progetto esecutivo dell'impianto,

b) il relativo preventivo di spesa,

c) una relazione sulle principali caratteristiche dell'opera,

d) i documenti legali comprovanti la libera disponibilità dei terreni interessati dall'impianto per un periodo di tempo pari alla durata della concessione richiesta Nel caso che tali documenti non possano essere esibiti, nella domanda di concessione dovrà richiedersi l'espropriazione o l'imposizione delle servitù di cui alla legge regionale 17 maggio 1956, n 7, in questi casi il progetto esecutivo dovrà essere redatto a termini dell'art 10 della citata legge regionale,

e) il nulla osta dell'Amministrazione militare, qualora l'opera ricada sotto il dominio della legge 1° maggio 1931, n 886,

f) un piano finanziario nel quale sia precisato come si intende provvedere al finanziamento dell'opera ed il termine del suo completamento, nonchè un bilancio preventivo di esercizio che tenga conto degli oneri di ammortamento e di interessi.

g) un deposito per le presunte spese di trasferta al personale incaricato dell'istruttoria tecnica il cui ammontare massimo sarà pari al ? per mille sul preventivo totale della spesa e comunque non inferiore a L 100 000, salvo conguaglio ad istruttoria ultimata.

Art 3

Istruttoria della domanda

La domanda di concessione sarà istruita dalla Direzione regionale dei trasporti.

Quando si debba procedere all'espropriazione o all'imposizione di servitù coattiva di cui alla lettera *d*) dell'art 2, essa sarà pubblicata ai sensi ed agli effetti dell'art 4 e seguenti della legge regionale 17 maggio 1956, n 7

Qualora la linea si svolga interamente nell'ambito del territorio di un Comune, per il provvedimento di concessione sarà sentito il parere della Giunta comunale del Comune interessato che si esprimerà sulla pubblica utilità dell'opera con espressa deliberazione.

Se entro il termine di giorni trenta dalla richiesta il Comune non abbia adottata alcuna deliberazione, il parere si intende favorevole.

Qualora la linea si svolga sul territorio di più Comuni appartenenti alla stessa provincia, per il provvedimento di concessione sarà sentito il parere della Giunta provinciale interessata che lo esprimerà con sua deliberazione entro il termine di giorni quarantacinque dalla richiesta, previa consultazione dei Comuni interessati Se i Comuni interessati non appartengono alla stessa Provincia, saranno sentite, nelle forme di cui sopra, ambedue le Giunte provinciali In entrambi i casi se nel termine suddetto non sia adottata alcuna deliberazione, il parere si intende favorevole.

L'istruttoria dovrà essere completata entro il termine di giorni novanta a decorrere dalla data della presentazione del parere degli enti locali interessati.

Art. 4.

Parere del Comitato regionale impianti a fune

Nel corso dell'istruttoria, sulla domanda di concessione sarà sentito il parere del Comitato regionale impianti a fune, di cui al seguente comma, che si esprimerà sull'ammissibilità delle caratteristiche tecniche generali dell'impianto e sulla opportunità dell'iniziativa, segnalando in caso di concorrenza di domande il progetto di impianto tecnicamente migliore.

E' istituito il Comitato regionale impianti a fune, che sarà nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa delibera della Giunta stessa e sarà composto:

a) dall'Assessore regionale dei trasporti, delegato dal Presidente della Giunta regionale, in qualità di presidente,

b) dal direttore regionale dei trasporti;

c) da due esperti, nel settore degli impianti a fune, designati dalla Giunta regionale, sentita la Sezione autonoma della FENIT. Di essi uno deve essere del gruppo etnico tedesco;

d) da un rappresentante dei direttori di esercizio scelto fra una terna di nominativi proposti dalla Sezione autonoma della FENIT. Nella terna suddetta deve essere compreso un nominativo del gruppo etnico tedesco;

e) da due ingegneri, uno per la provincia di Trento e uno per la provincia di Bolzano, scelti fra due terne di nominativi proposti dai rispettivi Ordini degli ingegneri. Nella terna proposta dell'Ordine degli ingegneri di Bolzano devono essere compresi due nominativi del gruppo etnico tedesco,

f) da due ingegneri, esperti nel settore degli impianti a fune, designati rispettivamente dalla Giunta provinciale di Trento e di Bolzano, sentita la Sezione autonoma della FENIT.

Dei tre componenti nominati in base alle lettere *d*) ed *e*) uno deve essere del gruppo etnico tedesco.

Con lo stesso decreto, saranno nominati, su proposta della Giunta regionale, due membri supplenti esperti in impianti a fune, di cui uno del gruppo etnico tedesco, che sostituiranno i rispettivi membri effettivi in caso di esame di domande nei confronti delle quali un componente la Commissione sia direttamente interessato.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della Direzione regionale dei trasporti nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il Comitato regionale impianti a fune rimarrà in carica tre anni, salvo rinnovo, e i suoi membri avranno diritto ad un compenso a norma della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1.

Per gli impianti di particolare importanza e complessità la Giunta regionale, a norma dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, potrà, con sua deliberazione, sostituire al parere del Comitato regionale impianti a fune il parere della Commissione funicolari aeree e terrestri, istituita con regio decreto 17 gennaio 1926.

Art. 5.

Rilascio della concessione

La concessione è accordata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, previa approvazione del progetto, da parte della Direzione regionale dei trasporti.

L'approvazione di cui al primo comma dovrà, di norma, rispettare il parere sostanziale del Comitato regionale impianti a fune; qualora la Direzione intenda discostarsene dovrà motivare il suo diverso orientamento.

Il decreto di concessione implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Qualora occorra provvedere all'espropriazione o all'imposizione di servitù, il decreto di concessione è adottato anche ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

Art. 6.

Durata della concessione

La concessione di cui all'art. 1 della presente legge è accordata per un periodo di tempo non eccedente i seguenti limiti:

a) anni 30 per funivie bifuni con movimento dei veicoli « a va e vieni »;

b) anni 20 per funivie bifuni con movimento unidirezionale dei veicoli, continuo od intermittente, e per funivie monofuni ad agganciamento automatico;

c) anni 10 per funivie monofuni a veicoli permanentemente agganciati.

Art. 7.

Visita di ricognizione al termine dei lavori di costruzione

Al termine dei lavori di costruzione dell'impianto, il concessionario sarà tenuto a comunicare all'Assessorato regionale dei trasporti l'avvenuta ultimazione degli stessi.

Prima che sia iniziato l'esercizio l'impianto sarà sottoposto ad una visita di ricognizione da parte di una Commissione tecnica, che sarà composta dal direttore regionale dei trasporti e da due membri del Comitato regionale impianti a fune nominati dal Comitato stesso.

Della visita di ricognizione dovrà essere redatto verbale dal quale risultino le caratteristiche dell'impianto costruito, le prove e le verifiche fatte nel corso della visita; in esso sarà espresso se l'impianto possa ammettersi al pubblico servizio.

L'autorizzazione all'esercizio sarà trasmessa unitamente alla copia del verbale della visita di ricognizione.

La Commissione di cui sopra potrà adottare i provvedimenti cautelari previsti all'art. 10 della presente legge.

Nel caso che sia stato applicato l'ultimo comma dell'art. 4, alla visita di ricognizione parteciperà pure un membro della Commissione funicolari aeree e terrestri.

Art. 8.

Modalità del servizio

Le modalità del servizio, le tariffe e gli orari, come pure le loro modifiche, sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore regionale dei trasporti da lui delegato.

Il concessionario, su richiesta dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, sarà tenuto al trasporto gratuito della corrispondenza postale entro i limiti di peso che saranno stabiliti nel disciplinare di concessione.

Il concessionario dovrà dimostrare di essere coperto da una garanzia assicurativa nei limiti fissati nel disciplinare per gli infortuni ed i danni arrecati, da fatto proprio o dei suoi dipendenti, alle persone trasportate nonchè alle terze persone ed alle cose trasportate.

Alla scadenza delle polizze di assicurazione, il concessionario dovrà provvedere al rinnovo delle stesse e darne dimostrazione alla Direzione regionale dei trasporti.

Il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente all'Assessorato regionale dei trasporti qualsiasi incidente o qualsiasi fatto che turbi o abbia turbato il regolare esercizio dell'impianto.

Art. 9.

Personale di servizio

Ad ogni funicolare aerea in servizio pubblico per il trasporto di persone, cose o misto, deve essere preposto un direttore di esercizio, che deve essere abilitato ad esercitare la professione di ingegnere nel territorio dello Stato.

Il direttore di esercizio, non necessariamente residente sul posto, è responsabile di fronte all'Amministrazione regionale della manutenzione, della efficienza degli impianti e della regolarità e sicurezza dell'esercizio. Egli viene nominato dall'esercente.

Il capo del servizio è nominato dall'esercente d'accordo con il direttore dell'esercizio, previo benestare della Direzione regionale dei trasporti, che ne verificherà l'idoneità fisica e tecnica attraverso la documentazione esibita e le prove di esame che verranno effettuate dalla Direzione regionale.

Il capo del servizio dovrà essere presente durante il funzionamento dell'impianto ed è responsabile dell'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di esercizio e di tutte le altre, impartite dal direttore nei riguardi del servizio.

Gli agenti dell'impianto devono essere riconosciuti idonei alle mansioni loro assegnate dal direttore di esercizio; i macchinisti e i vice macchinisti debbono dimostrare la loro idoneità attraverso apposito esame da parte del direttore e del capo del servizio. A tale esame presenzierà un ingegnere della Direzione regionale dei trasporti.

Art. 10.

Sorveglianza sul servizio

In qualunque momento, o almeno una volta all'anno, la Direzione regionale dei trasporti dispone ispezioni e verifiche per controllare la efficienza tecnica dell'impianto e la rispondenza dello stesso alle esigenze del traffico, adottando gli eventuali provvedimenti cautelari urgenti, anche in ordine alla sospensione immediata dell'esercizio dell'impianto, per ragioni di incolumità pubblica.

In tal caso la Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti definitivi nel termine di cinque giorni.

I concessionari sono tenuti a versare all'Amministrazione regionale, quale corrispettivo delle spese di sorveglianza, un contributo annuo da determinarsi, di comune accordo, nel disciplinare di concessione.

Art. 11.

Rinnovo della concessione

Il rinnovo della concessione può essere accordato più volte, su domanda da presentarsi almeno 18 mesi prima della scadenza, con una allegata relazione sullo stato di consistenza dell'impianto. Nella stessa domanda l'interessato potrà impegnarsi ad eseguire determinate modificazioni e miglioramenti.

La domanda dovrà essere accompagnata dai documenti previsti alla lettera *d*) dell'art. 2 della presente legge.

La Direzione regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale impianti a fune, proporrà alla Giunta regionale le modifiche tecniche che l'interessato dovrà introdurre per ottenere il rinnovo.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta, concederà il rinnovo con proprio decreto fissando un termine massimo per l'esecuzione delle modifiche proposte dall'interessato o di quelle imposte secondo il comma precedente.

Scaduta la concessione originaria, l'esercizio potrà essere ripreso solo dopo l'esito positivo della visita di ricognizione ai sensi dell'art. 7.

L'autorizzazione all'esercizio sarà trasmessa unitamente alla copia del verbale della visita di ricognizione.

Il rinnovo della concessione non potrà superare i limiti previsti all'art. 6.

Qualora entro il termine previsto nel decreto di rinnovo della concessione o entro il termine prorogato per motivi comprovati su domanda dell'interessato, non vengano eseguiti i miglioramenti imposti, la concessione si intende decaduta e l'impianto sarà sottoposto alla procedura prevista al seguente art. 14.

Art. 12.

Destinazione degli impianti nel caso di mancato rinnovo

Qualora il concessionario non richieda o non ottenga, ai sensi dell'articolo precedente, il rinnovo della concessione, è data facoltà al Comune o al consorzio obbligatorio dei Comuni interessati, costituito secondo le norme contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale, di acquistare gli impianti al prezzo di stima.

Qualora l'impianto sia stato costruito col contributo regionale, al suddetto prezzo di stima sarà detratta una somma pari al contributo già corrisposto o vincolato per operazioni finanziarie, ridotta della percentuale di deprezzamento dell'impianto.

Gli enti di cui sopra potranno esercitare gli impianti in base a nuova concessione regionale, che verrà rilasciata secondo le norme previste dall'art. 11.

Qualora detti enti, con espressa deliberazione rinuncino ad acquistare l'impianto, analoga facoltà è data alle stesse condizioni a chi ne faccia domanda a norma dell'art. 11.

In caso di mancato accordo fra le parti, la Direzione regionale dei trasporti, sentito il parere del Comitato regionale impianti a fune, fisserà il prezzo di stima. E' ammesso il ricorso a sensi dell'art. 34 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

Art. 13.

Decadenza della concessione

L'Amministrazione regionale può pronunciare la decadenza della concessione quando il concessionario, che sia stato diffidato, continui ad effettuare il servizio con gravi e ripetute irregolarità e non ottemperi alle prescrizioni dell'Amministrazione o si renda comunque inadempiente agli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione o imposte da norme di legge o regolamenti.

Art. 14.

Destinazione degli impianti nel caso di decadenza

La decadenza della concessione è pronunciata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta stessa.

Nel decreto sarà fissato un termine, la cui misura massima sarà di giorni sessanta, entro il quale il Comune o il consorzio dei Comuni interessati potranno richiedere la concessione per l'esercizio dell'impianto. Nella domanda gli enti interessati potranno impegnarsi ad introdurre determinate modifiche all'impianto.

Qualora, trascorso il termine suddetto, non sia pervenuta la domanda di concessione, quest'ultima sarà rilasciata a colui che risulterà vincitore di una gara da indire nelle forme della licitazione privata.

In ogni caso, e prima dell'invito di cui al comma precedente, spetta alla Giunta regionale prestabilire il capitolato di oneri per l'esercizio del servizio.

In dipendenza del suddetto provvedimento l'impianto non potrà essere esercitato.

Art. 15.

Revoca della concessione

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale stessa, la concessione può essere revocata per comprovate esigenze di pubblico interesse.

Art. 16.

Pagamento degli impianti nel caso di revoca

Quando la concessione sia revocata, il concessionario avrà diritto di riscuotere il prezzo dell'impianto determinato sulla base della stima che sarà eseguita dalla Direzione regionale dei trasporti, con deduzione dell'ammontare degli eventuali contributi già corrisposti o vincolati per operazioni finanziarie, ridotto della percentuale di deprezzamento di cui al secondo comma dell'art. 12.

Si applicano anche in tal caso le disposizioni dell'art. 34 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

Art. 17.

Recupero di somme a favore della Regione

Nel caso che non si addivenga ad una concessione e in ogni caso di cessazione definitiva, per qualunque motivo dell'esercizio, la Regione ha diritto di ricuperare le somme eventualmente corrisposte o vincolate sui contributi accordati, prescrivendo, se necessario, la demolizione dell'impianto.

Titolo II

ALTRI MEZZI DI TRASPORTO A FUNE

Art. 18.

Impianti a fune senza rotaie

La costruzione e l'esercizio di slittovie, sciovie, rotovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a fune senza rotaie, in servizio pubblico, sono soggetti a concessione regionale quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati ed alla linea.

Negli altri casi la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al presente articolo sono soggetti ad autorizzazione regionale.

Art. 19.

Durata della concessione e dell'autorizzazione

La concessione viene accordata per la durata massima di anni dieci salvo rinnovo ai sensi dell'art. 24.

L'autorizzazione è accordata per la durata di una stagione.

Art. 20.

Domande degli interessati

La domanda per la concessione e per l'autorizzazione deve essere presentata all'Assessorato regionale dei trasporti, corredata dalla documentazione prevista ai punti *a*), *b*), *c*), *e*), *f*) dell'art. 2, nonchè dei documenti legali comprovanti la libera disponibilità dei terreni interessati all'impianto per un periodo di tempo pari almeno alla durata della concessione o della autorizzazione richiesta ed inoltre da un deposito per le presunte spese di trasferta al personale incaricato dell'istrut-

toria tecnica, il cui ammontare massimo sarà pari al 2 per mille sul preventivo totale di spesa e comunque non inferiore a L. 50.000, salvo conguaglio ad istruttoria ultimata.

Art. 21.

Istruttoria della domanda

Le domande corredate dagli elementi di cui all'art. 20, sono istruite dalla Direzione regionale dei trasporti. Nel corso dell'istruttoria dovrà essere sentito il parere degli enti locali interessati, i Comuni dovranno trasmettere i loro pareri entro giorni venti, le Provincie entro giorni trenta, dalla richiesta. Qualora entro i termini suddetti non sia pervenuto alla Direzione regionale dei trasporti alcun parere questo si intende favorevole. Per gli impianti soggetti a concessione potrà essere udito il parere del Comitato regionale impianti a fune.

Art. 22.

Rilascio della concessione e dell'autorizzazione

La concessione è accordata a sensi del primo comma dell'art. 5 della presente legge.

L'autorizzazione è accordata, previa approvazione in linea tecnica del progetto da parte della Direzione regionale dei trasporti, dall'Assessore regionale dei trasporti all'uopo delegato dalla Giunta regionale.

Art. 23.

Modalità, personale e sorveglianza del servizio

Per gli impianti di cui all'art. 18 valgono, in quanto compatibili, le norme previste agli articoli 7, 8, 9 e 10 della presente legge.

Per gli impianti soggetti ad autorizzazione, il capo del servizio previsto ai commi terzo e quarto dell'art. 9 può assumere le funzioni di direttore di esercizio.

Per gli stessi impianti la visita di ricognizione sarà effettuata da un ingegnere della Direzione regionale dei trasporti.

Art. 24.

Rinnovo della concessione e dell'autorizzazione

La concessione può essere rinnovata nelle forme di cui al primo comma dell'art. 5.

L'interessato dovrà, almeno dodici mesi prima della scadenza, presentare domanda accompagnata dalla relazione di cui al primo comma dell'art. 11 e dai documenti comprovanti la libera disponibilità dei terreni interessati.

Sulla domanda si procede a termini dell'art. 21.

L'autorizzazione, su domanda dell'interessato, può essere rinnovata dall'Assessore regionale dei trasporti, sentita la Direzione regionale dei trasporti, purchè l'impianto mantenga le caratteristiche di quello precedentemente autorizzato e sempreche il richiedente abbia la libera disponibilità dei terreni interessati all'impianto.

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 25

Norme transitorie

All'entrata in vigore della presente legge, tutti coloro che esercitano uno dei servizi pubblici di cui agli articoli 1 e 18, salvi i casi previsti all'ultimo comma del presente articolo, sono tenuti a denunciare, entro sessanta giorni, il loro esercizio e ad inoltrare domanda per ottenere la concessione.

Unitamente alla domanda dovranno essere presentati:

a) il progetto esecutivo dell'impianto,

b) i documenti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2 della presente legge,

c) il bilancio d'esercizio dei due ultimi anni e comunque del periodo di esercizio in corso qualora l'impianto fosse più recente,

d) un deposito di L. 100 000 per le presunte spese di trasferta al personale incaricato della istruttoria tecnica, salvo conguaglio ad istruttoria ultimata.

La concessione per tali impianti dovrà seguire la procedura prevista dagli articoli 3, 4, 5, 7, 21 e 22 della presente legge.

Qualora il Comitato regionale impianti a fune, in sede di istruttoria non consenta sulle caratteristiche dell'impianto in atto, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale dei trasporti da lui delegato, potrà subordinare la concessione all'esecuzione, entro un determinato termine, delle modificazioni dell'impianto.

Qualora, entro il termine previsto nel primo comma del presente articolo, l'interessato non abbia provveduto alla denuncia dell'impianto, l'Amministrazione dispone la chiusura dello stesso. L'esercizio dell'impianto non potrà essere ripreso fin tanto che l'interessato non abbia ottenuto il decreto di concessione.

Coloro che esercitano uno degli impianti, previsti agli articoli 1 e 18, in base a concessione o ad autorizzazione provvisoria rilasciata dal Ministero dei trasporti, dovranno entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, depositare presso l'Assessorato regionale dei trasporti copia autentica della concessione e del relativo atto capitolato di concessione.

Art. 26.

Norme regolamentari di attuazione

Con regolamento per la esecuzione della presente legge possono essere stabilite, sentito il Comitato regionale impianti a fune, norme generali e speciali per la costruzione e l'esercizio di vie funicolari.

Per quanto riguarda le condizioni di sicurezza sono adottate le norme dettate dai regolamenti dello Stato, ferma restando l'attribuzione alla Regione di tutte le funzioni di sorveglianza.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 aprile 1959

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO 14 maggio 1959, n. 884.

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1959.

(*Pubblicato nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 21 *del* 19 *maggio* 1959)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il disegno di legge, presentato dalla Giunta della Regione Trentino-Alto Adige al Consiglio regionale con le successive variazioni (atti n. 78 del 31 ottobre 1958 e del 6 marzo 1959 e modifiche relative ai capitoli di spesa 134 *bis*, 135 e 135 *bis*), concernente gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1959 nonchè gli allegati e l'appendice contenente i bilanci per l'esercizio 1959 della Cassa regionale antincendi e dei Corpi permanenti dei VV. FF. di Trento e di Bolzano;

Considerato che nella votazione finale detto disegno di legge ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento, ma non quello della maggioranza dei consiglieri della provincia di Bolzano,

Visto l'art. 73 dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige;

Considerata l'opportunità di provvedere all'approvazione degli atti suddetti, quali risultano in allegato al presente decreto;

Decreta:

Sono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1959, con le disposizioni che ad essi si riferiscono, quali risultano dagli atti allegati al presente decreto.

Roma, addì 14 maggio 1959

SEGNI

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1959

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e tasse istituite dalla Regione, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devo-

luti alla Regione a sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ed il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi devoluti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1959, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata.

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1959, in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 3.

Per il raggiungimento delle finalità previste dal primo comma dell'art. 70 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959, la spesa di lire 50 milioni di cui lire 25.000.000 a favore della provincia di Trento e lire 25.000.000 a favore della provincia di Bolzano.

Art. 4.

A sensi della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959, la spesa di L. 10.500.000, così ripartita: L. 500.000 per le spese di revisione straordinaria delle cooperative e L. 10.000.000 per la concessione di contributi per la revisione obbligatoria e per l'assistenza tecnica, legale e amministrativa delle cooperative.

Art. 5.

La spesa a carico della Regione, a titolo di assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi, è fissata per l'anno finanziario 1959, a sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, in L. 139.500.000.

Art. 6.

Per la concessione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959, a sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15, la spesa di L. 14.000.000, che si inscrive al capitolo n. 83 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 7.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 10 novembre 1950, n. 20, è autorizzata la spesa di L. 40.000.000, che si inscrive al capitolo n. 103 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 8.

A sensi dell'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1958, n. 18, concernente la concessione di contributi alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed alle Associazioni « Pro Loco », è autorizzata la spesa di L. 100.000.000, che si inscrive al capitolo n. 128 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 9.

Per le finalità previste dalla legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, concernente provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959, la spesa di lire 30.000.000, di cui lire 15.000.000 per iniziative da attuarsi in provincia di Trento e lire 15.000.000 per iniziative da attuarsi in provincia di Bolzano.

Art. 10.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 2, concernente la concessione di una sovvenzione per l'istituzione ed il funzionamento in Regione di una scuola per maestri di sci, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959, la spesa di lire 2.500.000, che si inscrive al capitolo n. 131 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 11.

Per il conseguimento dei fini previsti dall'art. 1 della legge regionale 31 luglio 1958, n. 14, concernente la costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi dei corpi di soccorso alpino della Regione, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959, la spesa di lire 3.000.000, che si inscrive al capitolo n. 132 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 12.

Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 4 dicembre 1958, n. 30, concernente il potenziamento dei servizi di trasporto nella Regione per esigenze di emergenza e di soccorso in montagna, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959, la spesa di L. 3.000.000, che si inscrive al capitolo n. 133 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 13.

Per le finalità previste dalla legge regionale 16 novembre 1956, n. 19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959, la spesa di lire 60.600.000, che si inscrive al capitolo n. 137 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 14.

Per l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale, è autorizzata nell'anno finanziario 1959, a sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, la spesa di lire 720.000.000 per la concessione di contributi nella misura massima del 50 per cento e di lire 150.000.000 per la concessione di contributi nella misura massima del 70 per cento.

Art. 15.

Per la concessione di contributi ad integrazione dei bilanci dei Comuni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959, a sensi dell'art. 5 della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32, la spesa di lire 85.000.000, di cui lire 45.0000.000 a favore dei Comuni della provincia di Trento e lire 40.000.000 a favore dei Comuni della provincia di Bolzano.

Art. 16.

A sensi dell'art. 5 della legge regionale 3 settembre 1958, n. 21, concernente la concessione di un contributo alle Casse mutue comunali e alle Casse mutue provinciali dei coltivatori diretti, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959, la spesa di lire 40.000.000, che si inscrive al capitolo n. 160 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 17.

Per gli effetti di cui all'art. 22 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'annesso elenco n. 1.

Art. 18.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 23 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione, sono quelli riportati nell'annesso elenco n. 2.

Art. 19.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del secondo comma dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale, sono quelli riportati nell'annesso elenco n. 3.

Il decreto con il quale si dispone l'inscrizione di somme è emanato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delle finanze, sentita la Giunta medesima.

Art. 20.

I residui risultanti al 1° gennaio 1959 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1959, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 21.

All'inizio dell'esercizio finanziario 1959, il Presidente della Giunta regionale provvederà, con propri decreti, sentita la Giunta medesima, a ripartire in articoli le somme stanziate sui capitoli n. 77 e n. 129 inscritti nello stato di previsione della spesa.

Art. 22.

E' approvato il bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1959, allegato al bilancio della Regione.

Art. 23.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1959.

RIEPILOGO

ENTRATE SPESE EFFETTIVE

Entrata	L.	7.746.000.000
Spesa	»	6.983.225.460
Avanzo effettivo	L.	762.774.540

MOVIMENTO DI CAPITALI

Entrata	L.	64.000.000
Spesa	»	846.774.540
Disavanzo	L.	782.774.540

RIASSUNTO GENERALE

Entrata	L.	7.810.000.000
Spesa	»	7.830.000.000
Differenza	L.	20.000.000

Art. 24.

Alla maggiore spesa di L. 20.000.000 risultante dalla tabella *B* nei confronti della previsione dell'entrata di cui alla tabella *A*, si fa fronte con una corrispondente aliquota del fondo inscritto al capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1958, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1959

ASSESSORATI	PARTE ORDINARIA	PARTE STRAORDINARIA			TOTALE		TOTALE GENERALE (col. 5 + 6)
	Entrate e spese effettive	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	Totale (col. 2 + 3)	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	
	1	2	3	4	5	6	7
SPESA							
Finanze, credito e cooperazione	1.821.614.780	403.690.680	.458.238.769	861.929.449	2.225.305.460	458 238.769	2.683.544.229
Agricoltura e foreste	441.250.000	1.975.500.000	107.500.000	2.083.000.000	2.416.750.000	107.500.000	2.524.250.000
Industria, commercio, turismo e trasporti	1.000.000	477 220.000	264.000.000	741.220.000	.478.220.000	264.000.000	742.220.000
Lavori pubblici	1.200.000	1.201.600.000	—	1.201.600 000	1.202.800.000	—	1.202 800.000
Affari generali	155.000.000	89.000.000	—	89.000.000	244.000.000	—	244.000.000
Previdenza, assistenza sociale e sanità	188.650.000	297.500.000	17.035.771	314.535.771	416.150.000	17.035.771	433.185.771
TOTALE	2.538.714.780	4.444.510.680	846.774.540	5.291.285.220	6.983.225.460	846.774.540	7.830.000.000
ENTRATA	7.544.200.000	201.800.000	64.000.000	265.800.000	7.746.000.000	64.000.000	7.810.000.000
Differenze . . .	+ 5.005.485.220	— 4.242 710.680	— 782·774.540	— 5.025.485.220	+ 762.774.540	— 782.774.540	— 20.000.000

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 1959, n. 3.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1959 della provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 22 *del* 26 *maggio* 1959)

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore delle imposte, sovrimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato, della Regione e di altri enti dei tributi, contributi e quote di compartecipazione devoluti alla Provincia ed il versamento alla Cassa della Provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1959 giusto l'annesso stato di previsione dell'entrata (parte I).

Art. 2.

E' autorizzata per l'esercizio 1959 l'applicazione delle sottonotate sovrimposte con le seguenti aliquote:

sovrimposta sui redditi agrari con l'aliquota del 5 % sul reddito rivalutato;

sovraimposta sui terreni con l'aliquota del 10 % sull'estimo rivalutato;

sovraimposta sui fabbricati con l'aliquota dell'11 % sull'imponibile;

addizionale sulle industrie, commerci, arti e professioni con le aliquote dell'1,75 % per i redditi di categoria *B* e dell'1,40 % per i redditi di categoria C^1.

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato, delle spese ordinarie e straordinarie previste nei singoli titoli, categorie ed articoli, nonchè l'erogazione dei fondi iscritti nei titoli « Movimento di capitali » e « Contabilità speciali » per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1959 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa (parte II).

Art. 4.

E' approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme della entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1959, e cioè:

ENTRATE

1. Entrate effettive	L.	3.613 472 328
2. Movimento di capitali	»	12 346 000
3. Contabilità speciali	»	259 952 000
Totale competenze . . .	L.	3 885 770 328
Avanzo di amministrazione . . .	»	93 360 000
Totale generale delle entrate . . .	L	3 979 130 328

SPESE

1 Spese effettive	L	3 487 526 328
2 Movimento di capitali	»	231 652 000
3. Contabilità speciali	»	259 952 000
Totale generale delle spese . . .	L.	3 979 130 328

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 26 maggio 1959

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione* BIANCHI

Entrate di competenza dell'esercizio 1959

ENTRATE EFFETTIVE

Entrate ordinarie	L.	3 369 472 328
Entrate straordinarie	»	244 000 000
Totale entrate effettive .	L	3 613 472 328
Movimento di capitali . . .	L.	12 346 000
Contabilità speciali (partite di giro)	»	259 952 000
Totale generale entrate di competenza . .	L.	3 885 770 328
Avanzo di amministrazione . . .	»	93 360 000
Totale generale delle entrate . .	L	3 979 130 328

Spese di competenza dell'esercizio 1959

OGGETTO	SPESE Ordinarie	SPESE Straordinarie	TOTALE
SPESE EFFETTIVE			
1. Consiglio provinciale	12.500.000	500 000	13 000 000
2. Presidenza ed Assessorato affari generali . . .	417.275 000	95.950.000	513 225 000
3. Assessorato finanze e patrimonio . . .	556.629.190	28 578 028	585 207 218
4. Assessorato agricoltura e foreste	157.987 750	109.000.000	266 987.750
5. Assessorato industria, commercio, artigianato e turismo .	174.564.360	92.000.000	266 564 360
6. Assessorato lavori pubblici .	394 800 000	711.000.000	1.105.800 000
7. Assessorato affari sociali e sanità	641.942 000	94.800.000	736.742 000
	2.355.698.300	1.131.828 028	3.487 526 328
Movimento di capitali			231 652 000
Contabilità speciali			259.952 000
Totale generale spese di competenza . . .			3.979 130 328

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 1° giugno 1959, n. 4.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa per la provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1959.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 23 *del* 2 *giugno* 1959)

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte, sovraimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato e della Regione dei tributi, contributi e quote di compartecipazione devoluti alla Provincia ed il versamento alla Cassa della Provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1959, giusta l'annesso stato di previsione della entrata (tabella 1).

Art. 2.

E' autorizzata per l'esercizio 1959 l'applicazione delle sottonotate sovraimposte e tasse con le seguenti aliquote

sovraimposta fondiaria sui terreni con l'aliquota del terzo limite corrispondente al 10 % dell'estimo rivalutato e quella sui fabbricati con l'aliquota dell'11 % (legge 4 novembre 1951, n. 1219);

addizionale sui redditi agrari con l'aliquota del 5 % sull'estimo rivalutato (decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, art. 6);

addizionale all'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni con l'aliquota dell'1,75 % per i redditi di categoria *B* e dell'1,40 % per i redditi di categoria C_1 (regio decreto legge 18 dicembre 1933, n. 1737, art. 2);

tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche con le aliquote fissate dagli articoli 31 e 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703;

tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, secondo le norme fissate dall'art. 9 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

Art 3.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato delle spese (ordinarie e straordinarie) previste nei singoli titoli, categorie ed articoli, nonchè l'erogazione dei fondi iscritti nei titoli « Movimento di capitali » e « Contabilità speciali » per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1959, giusta l'annesso stato di previsione della spesa (tabella *B*).

Art 4.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per lo esercizio finanziario dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1959, e cioè:

ENTRATE

Avanzo d'amministrazione 1957 . . .	L	260 000 000
1 Entrate effettive	»	4 079 109 000
2 Movimento di capitali . . .	»	1 207 181 000
3. Contabilità speciali . .	»	352 200 000
Totale generale . . .	L	5 898 490 000

SPESE

1 Spese effettive	L	5 037 137 000
2 Movimento di capitali	»	509 153 000
3 Contabilità speciali	»	352 200 000
Totale generale . . .	L	5 898 490 000

Art 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, ed avrà effetto dal 1° gennaio 1959

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 1° giugno 1959

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1959

ASSESSORATO FINANZE	Somme risultanti	Ordinarie	Straordinarie
Avanzo d'amministrazione esercizio 1957	260 000 000		
Entrate effettive	4 079 109 000	3.588.314 000	490.795 000
Movimento di capitali	1 207 181 000		
Contabilità speciali	352 200 000		
TOTALE ENTRATA . . .	5 898 490 000		

Riepilogo degli stati di previsione dell'uscita per l'esercizio finanziario 1959

SPESE EFFETTIVE	Somme risultanti	Parte I Spese ordinarie	Parte II Spese straordinarie
I. Assessorato Finanze ed Istruzione professionale . .	1 300 371 000	1.079.333.000	221 038 000
II Assessorato Attività sociali	1 247.522 000	1.236.522.000	11.000.000
III. Assessorato Lavori pubblici	2 248 879 000	651.779.000	1.597.100.000
IV. Assessorato Pubblica istruzione ed Artigianato . . .	170.064 000	170.064.000	—
V. Assessorato Agricoltura	70.301 000	29.801.000	40.500 000
SPESE EFFETTIVE . . .	5 037.137 000	3.167.499.000	1.869.638 000
Movimento di capitali	509.153 000		
Contabilità speciali	352.200 000		
TOTALE USCITA . . .	5 898 490 000		

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 1° giugno 1959, n. 4.

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1953.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 16 giugno* 1959)

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1.

E' approvato il conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'anno 1953 che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze:

1. *Gestione di cassa*:

Totale delle riscossioni eseguite durante l'esercizio 1953	L.	2 158 227 302
Deficit di cassa al 31 dicembre 1952 . . .	»	156 805 288
	L.	2 001 422 014
Totale dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio 1953	»	2 010 247 566
Disavanzo di cassa al 31 dicembre 1952 a credito del cassiere provinciale	L.	38 825 522

2 *Gestione finanziaria*:

a) *Gestione di competenza*:

Entrate di competenza . .	L.	2.115 121 841
Uscite di competenza . . .	»	2 238 394 252
Passività sulla gestione di competenza . .	L.	123 272.411

b) *Gestione dei residui degli esercizi precedenti*:

Deficit di cassa al 1° gennaio 1953	L	156 805 258		
Residui passivi al 31 dicembre 1953	»	947 891 670		
Totale delle passività . .	L.	1.104 696 928		
Residui attivi al 31 dicembre 1953 . . .	»	1 477 549 437		
Differenza attiva			L.	372.852 509
Avanzo di amministrazione a fine esercizio .			L.	249 580 098

3 *Gestione del patrimonio*:

Totale delle attività	L.	2 271.158 946
Totale delle passività . . .	»	1 580 998 786
Attività patrimoniale netta al 31 dicembre 1953 .	L.	690 160 160

Art 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine di esercizio da riportare nel bilancio 1954 sono stabiliti nelle seguenti somme

Residui attivi:

Residui attivi delle gestioni 1952 e retro rimasti da riscuotere	L.	515 286 065		
Residui attivi dell'esercizio 1953	»	919 157.911		
			L.	1.434 443 976

Residui passivi:

Deficit di cassa al 31 dicembre 1953	L.	38 825 522		
Residui passivi delle gestioni 1952 e retro rimasti da pagare .	»	341 858 461		
Residui passivi dell'esercizio 1953	»	804 179 895		
			L.	1.184 863 878

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 1° giugno 1959

Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1959, n. 6.

Modifica della denominazione del comune di « Palù » in quella di « Palù del Fersina ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 23 giugno* 1959)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La denominazione del comune di « Palù » in provincia di Trento, è modificata in quella di « Palù del Fersina ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 giugno 1959

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1959, n. 7.

Concessione di contributi per la costruzione e l'ampliamento di ospedali civili nella Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 23 giugno* 1959)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Per la costruzione di nuovi ospedali civili nelle città di Trento e di Bolzano e nella zona bassa atesina della provincia di Bolzano, nonchè per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelli esistenti nelle città di Rovereto e Merano, è autorizzata la concessione di contributi in capitale, fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, da corrispondersi in una o più annualità fino ad un massimo di dieci

E' altresì autorizzata la concessione di un contributo in capitale, nella misura percentuale che sarà determinata dalla Giunta regionale e comunque per un importo non superiore a L 70 milioni, a favore del comune di Silandro a titolo di concorso nella spesa sostenuta per la costruzione dell'ospedale civile.

Art 2

A favore delle amministrazioni degli ospedali di cui al primo comma del precedente articolo, potrà inoltre essere concesso, per la durata massima di anni dieci, un contributo costante fino al 5 per cento dell'importo dei mutui che le amministrazioni stesse dovranno contrarre per il reperimento dei fondi occorrenti per provvedere alla parte di spesa non coperta dal contributo regionale.

Art 3

I lavori sono eseguiti a cura degli enti interessati Spetta all'Assessorato regionale dei lavori pubblici la vigilanza in corso d'opera e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori ultimati, in conformità ai progetti approvati.

Art 4.

La liquidazione dei contributi di cui all'art 1 è disposta dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori In corso d'opera e tuttavia ammessa la liquidazione di acconti in base a stati di avanzamento dei lavori accertati dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art 5.

La concessione dei benefici di cui all'art 2 è subordinata alla condizione che i mutui assistiti dal contributo regionale vengano assunti previo nulla osta della Giunta regionale

Il contributo annuo costante sull'importo dei mutui verrà liquidato in via posticipata, direttamente all'istituto mutuante, in relazione al piano d'ammortamento.

Art 6.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L 3 045 milioni così ripartita.

L. 2 795 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'art 1,

L 250 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2.

All'onere predetto si farà fronte mediante stanziamenti da inscriversi negli stati di previsione della spesa per gli esercizi finanziari dal 1958 al 1967 come appresso

a) per la concessione dei contributi previsti dall art 1:

L 200 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1958 al 1960,

L. 330 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1961 al 1964,

L 300 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1966,

L 275 milioni a carico dell'esercizio 1967

b) per la concessione dei contributi previsti dall'art 2:

L 25 milioni a carico degli esercizi dal 1960 al 1969

Alla copertura dell'onere di L. 400 milioni a carico degli esercizi finanziari 1958 e 1959, sarà provveduto:

a) per 200 milioni di lire con una corrispondente aliquota dal fondo inscritto al cap n 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1958, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64,

b) per 200 milioni di lire mediante prelevamento di una pari somma dal fondo inscritto al cap n. 49 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 giugno 1959

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 1959, n 5.
Norme riguardanti il segretario generale della provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige n. 26 del 23 giugno* 1959)

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA:

la seguente legge:

Art 1

In attesa del riordinamento degli uffici della Provincia e del personale ad essi addetto, a capo della segretario generale della provincia di Trento è preposto un funzionario con qualifica di segretario generale Allo stesso spettano, in quanto compatibili, tutte le attribuzioni che le disposizioni in vigore demandano al segretario delle Amministrazioni provinciali

Agli effetti della classificazione del personale prevista dalla legge provinciale 4 gennaio 1954, n 1, al segretario generale è riconosciuto il grado primo del personale della Provincia

Art 2

Lo stato giuridico del segretario generale è disciplinato dalle norme riguardanti lo stato giuridico del personale della Provincia, contenute nel regolamento organico 2 maggio 1924, approvato dalla G P A il 23 maggio 1954, sub n 23 184/II e successive modificazioni Tutti i provvedimenti nei suoi riguardi sono adottati dalla Giunta provinciale.

Art 3

La nomina al posto di segretario generale della Provincia viene conferita con provvedimento della Giunta provinciale mediante·

a) promozione o concorso interno fra il personale di ruolo della Provincia provvisto della laurea in giurisprudenza, di grado immediatamente inferiore al posto da conferire, secondo le disposizioni contenute nel regolamento organico richiamato nel precedente art 2,

b) concorso pubblico per titoli qualora non sia possibile provvedere nei modi di cui al precedente punto *a*).

Art 4.

Al concorso pubblico per titoli possono partecipare:

1) i segretari provinciali e comunali che siano riconosciuti nell'ordinamento statale di grado V, oppure di grado VI, purchè — in quest'ultimo caso — abbiano una anzianità nel grado non inferiore a tre anni, nonchè i segretari di grado VII quando abbiano una anzianità nel grado non inferiore a cinque anni,

2) i funzionari statali dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di divisione, purchè abbiano una anzianità nel grado non inferiore a tre anni e quelli con qualifica di direttore di sezione quando abbiano una anzianità nel grado non inferiore a cinque anni,

3) i vice segretari provinciali e comunali in servizio di ruolo che ricoprano un posto equipollente al VI grado statale purchè in possesso di una anzianità nel grado non inferiore a tre anni, nonchè quelli che ricoprano un posto di grado immediatamente inferiore ove abbiano una anzianità di grado e una ininterrotta permanenza nel medesimo non inferiore a cinque anni,

4) i capi-ripartizione provinciali e comunali in servizio di ruolo che ricoprano un posto equipollente almeno al VII grado statale, purchè abbiano una anzianità di grado e una ininterrotta permanenza nel medesimo non inferiore a cinque anni

La partecipazione al concorso è subordinata altresì al possesso del titolo di studio previsto alla lettera *a*) del precedente art 3.

Art 5.

In caso di concorso interno nonchè *di quello* pubblico si applicano le disposizioni del regolamento organico richiamate all'art 2

La Giunta provinciale provvede alla nomina della Commissione giudicatrice, che deve essere composta

1) del Presidente della Giunta provinciale, che la presiede,

2) di un Assessore provinciale,

3) di un professore universitario ordinario in materie giuridiche,

4) di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, designato dal presidente della Corte d'appello di Trento,

5) *di un segretario generale di provincia*

Un funzionario del gruppo *A* della Provincia, appartenente al ruolo amministrativo, di grado non inferiore al III, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art 6.

Il trattamento economico del segretario generale è regolato dalla legge provinciale 5 settembre 1956, n 10.

Competono inoltre al segretario generale i diritti di segreteria stabiliti dalla legge comunale e provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 16 giugno 1959

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(6439)

PELLINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7151353) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.